



via Pomposa, 43/A int. B
47924 Rimini (RN)
tel. 0541/1835500
fax 0541/480642
e-mail info@lostudiocommerciale.it
sito web: www.lostudiocommerciale.it

SERVIZIO CIRCOLARI

06/02/2025

DICHIARAZIONE IVA 2025 ANNO D'IMPOSTA 2024

1 PREMESSA

Salvo specifiche eccezioni, i soggetti passivi IVA sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (art. 8 del DPR 322/98).

2 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce (art. 8 co. 1 del DPR 322/98).

Di conseguenza, la dichiarazione IVA relativa all'anno 2024 deve essere presentata:

- a decorrere dall'1.2.2025;
- entro il 30.4.2025.

Occorre invece inviare il modello entro il mese di febbraio (28.2.2025), se il soggetto passivo intende avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale (quadro VP) i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2024 (art. 21-bis co. 1 del DL 78/2010, conv. L. 122/2010).

3 STRUTTURA E CONTENUTO DEL MODELLO IVA 2025 PER IL 2024

Con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2025 n. 9491 sono stati approvati¹:

- il modello IVA 2025 per il periodo d'imposta 2024 e le relative istruzioni;
- il modello "IVA Base" 2025 per il periodo d'imposta 2024 e le relative istruzioni.

3.1 STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello IVA 2025 relativo all'anno 2024 è composto:

- dal frontespizio;
- da 17 quadri (da VA a VG);
- dal prospetto riepilogativo IVA 26 PR, relativo alla liquidazione IVA di gruppo, comprendente 5 ulteriori quadri (da VS a VZ).

3.2 SINTESI DEL CONTENUTO DEL MODELLO

Nella seguente tabella è sinteticamente riepilogata la struttura del modello IVA 2025 relativo all'anno 2024.

Frontespizio	
Tipo di dichiarazione	Correttiva nei termini
	Dichiarazione integrativa
Dati del contribuente	Partita IVA, impresa artigiana iscritta all'albo, amministrazione straordinaria o concordato preventivo e recapiti (es. indirizzo di posta elettronica)
	Persone fisiche (es. cognome e nome)
	Soggetti diversi dalle persone fisiche (denominazione o ragione sociale e natura giuridica)
Dichiarante diverso dal contribuente (rappresentante, curatore, erede, ecc.)	Codice fiscale del sottoscrittore, codice carica e codice fiscale della società dichiarante
	Generalità (es. cognome e nome)
	Liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa (art. 74-bis), data di nomina, data di inizio procedura o del decesso del contribuente, data di fine procedura e procedura non ancora terminata

¹ Le specifiche tecniche per l'invio telematico della dichiarazione IVA relativa all'anno 2024 sono state approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 28.1.2025 n. 21479.

Frontespizio	
Firma della dichiarazione	Numero di moduli
	Invio avviso telematico di controllo automatizzato della dichiarazione e di altre comunicazioni telematiche all'intermediario
	Situazioni particolari
	Esonero dall'apposizione del visto di conformità
	Firma
Visto di conformità	Codice fiscale del responsabile del CAF e codice fiscale del CAF
	Codice fiscale del professionista
	Firma del responsabile del CAF o del professionista che rilascia il visto di conformità
Sottoscrizione dell'organo di controllo	Soggetto (revisore contabile, responsabile della revisione, società di revisione o collegio sindacale)
	Codice fiscale
	Firma
Impegno alla presentazione telematica	Codice fiscale dell'incaricato
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione
	Ricezione avviso telematico di controllo automatizzato della dichiarazione e di altre comunicazioni telematiche
	Data dell'impegno
	Firma dell'incaricato
Quadri	
Quadro VA	Informazioni e dati relativi all'attività
Quadro VC	Esportatori e operatori assimilati - Acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativi a tutte le attività esercitate
Quadro VD	Cessione del credito IVA da parte delle società di gestione del risparmio
Quadro VE	Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili
Quadro VF	Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione
Quadro VJ	Determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni
Quadro VH	Variazioni delle comunicazioni periodiche
Quadro VM	Versamenti auto F24 elementi identificativi
Quadro VK	Società controllanti e controllate
Quadro VN	Dichiarazioni integrative a favore
Quadro VQ	Versamenti periodici omessi
Quadro VL	Liquidazione dell'imposta annuale
Quadro VP	Liquidazioni periodiche IVA
Quadro VT	Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA
Quadro VX	Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta
Quadro VO	Comunicazioni delle opzioni e revoche
Quadro VG	Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate
Prospetto riepilogativo IVA 26 PR	
Quadro VS	Distinta delle società del gruppo, dati riepilogativi e garanzie della controllante
Quadro VV	Variazioni delle comunicazioni periodiche di gruppo
Quadro VW	Liquidazione dell'imposta annuale di gruppo
Quadro VY	Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta di gruppo
Quadro VZ	Eccedenze detraibili di gruppo (anni precedenti)

4 PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2025 PER IL 2024

Le principali novità del modello IVA 2025 relativo all'anno 2024 riguardano alcune modifiche ai quadri VM, VO e VW.

Alla presente circolare è allegata una *check list* della documentazione e dei dati che può essere utile richiedere al cliente per la predisposizione della dichiarazione IVA.

4.1 QUADRO VM

La denominazione del quadro VM è stata modificata per tenere conto che, a decorrere dal 2024, l'obbligo di versamento dell'IVA con il modello F24 "Versamenti con elementi identificativi" e i connessi controlli antifrode si applicano, altresì, per l'immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano (art. 1 co. 9-ter del DL 262/2006, inserito dall'art. 1 co. 93 della L. 30.12.2023 n. 213).

In precedenza, tale obbligo riguardava solo l'immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso.

4.2 QUADRO VO

Nel quadro VO sono stati aggiunti:

- il rigo VO18, relativo all'adozione del regime speciale forfettario, ai soli fini IVA, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000,00 euro (art. 5 co. 15-*quinquies* del DL 146/2021, conv. L. 215/2021);
- il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l'applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 4 co. 1 della L. 36/2024.

4.3 QUADRO VW

Nel quadro VW, relativo alla liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73 co. 3 del DPR 633/72), è stato introdotto il campo 2 nel rigo VW26, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, ossia non più rientranti nella disciplina delle società di comodo (ex art. 30 della L. 724/94).

La modifica è correlata alle novità introdotte in materia dall'art. 20 del DLgs. 192/2024, il quale, avendo dimezzato alcuni coefficienti da applicare nella determinazione dei ricavi effettivi del 2024, comporta che molti soggetti potrebbero non essere più interessati dalle penalizzazioni previste dalla disciplina delle società di comodo.

4.4 ALTRE NOVITÀ

Tra le modifiche che hanno interessato le istruzioni del modello dichiarativo, si segnalano:

- l'inserimento delle predette organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, che hanno optato per l'applicazione del regime speciale forfettario, fra i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA;
- l'inclusione dei contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, di cui al DLgs. 13/2024, fra i soggetti interessati dalla barratura della casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" presente nel frontespizio, in quanto beneficiari di tale esonero ai sensi dell'art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024²; analogamente, nel quadro VS del modello è stato introdotto un nuovo codice per segnalare, tra le società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo, quelle che beneficiano del citato esonero dalla prestazione della garanzia avendo aderito al concordato preventivo biennale.

² Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 17.9.2024 n. 18, § 2.5.

Nuova classificazione ATECO

Si segnala che, a decorrere dall'1.4.2025, verrà adottata a livello amministrativo la nuova classificazione ATECO 2025, che sostituisce la classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022.

Questa novità incide sulla compilazione del rigo VA2 del modello IVA, in cui si deve indicare il codice dell'attività svolta. A questo proposito, occorre considerare che, secondo le istruzioni relative a tale rigo, deve essere riportato *"il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione"*.

5 VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 16.4.2003 n. 126, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuto se il relativo importo non supera 10,33 euro. Pertanto, considerando l'arrotondamento all'unità di euro che deve essere effettuato in dichiarazione, l'importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale deve avvenire entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il saldo IVA relativo al 2024 deve quindi essere versato entro il 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica).

In alternativa alla scadenza ordinariamente prevista, i soggetti passivi IVA possono avvalersi del differimento del termine al 30 giugno, ai sensi dell'art. 17 co. 1 primo periodo del DPR 7.12.2001 n. 435³. In tal caso, il versamento entro il 30.6.2025 deve essere effettuato maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 (quindi con una maggiorazione pari all'1,6%)⁴.

Inoltre, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, il versamento del saldo IVA può essere ulteriormente differito al 30° giorno successivo rispetto al termine di pagamento senza maggiorazione delle imposte sui redditi⁵. Pertanto, il 30° giorno successivo al 30.6.2025 scade il 30.7.2025.

In tal caso, ai fini del versamento è prevista un'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, da applicare sull'importo dovuto (al netto delle compensazioni), già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025. La maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%.

Riepilogando, il saldo IVA 2024 può essere versato entro:

- il 17.3.2025 (termine ordinario, considerando che il giorno 16 cade di domenica);
- il 30.6.2025, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all'1,6%);
- il 30.7.2025 (30° giorno successivo al 30.6.2025), con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari quindi al 2,0064%).

Esempi

Un professionista che ha presentato la dichiarazione IVA relativa al 2024 entro il 30.4.2025, ma non ha provveduto a versare il saldo IVA 2024 entro il 17.3.2025:

- se provvede al relativo versamento entro il 30.6.2025, deve maggiorarlo dell'1,6% (0,4% per i periodi 18 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 30 giugno);

³ Si tratta del termine stabilito per il versamento, senza maggiorazioni, delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. In conseguenza del venir meno della dichiarazione unificata (redditi e IVA), l'art. 7-*quater* co. 20 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, ha infatti modificato i termini relativi al versamento del saldo IVA, di cui agli artt. 6 co. 1 e 7 co. 1 del DPR 542/99.

⁴ La maggiorazione si applica sulla parte di debito non compensato con i crediti riportati nel modello F24.

⁵ Cfr. ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73.

- se, invece, provvede al relativo versamento entro il 30.7.2025, deve maggiorarlo dell'1,6% per il differimento fino al 30.6.2025 e sull'importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,6% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 30.6.2025 al 30.7.2025; la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%.

Analogamente, considerando una srl con esercizio coincidente con l'anno solare:

- se versa il saldo IVA 2024 entro il 30.6.2025, deve maggiorarlo dell'1,6%;
- se, invece, versa il saldo IVA 2024 entro il 30.7.2025, deve maggiorarlo dell'1,6% per il differimento fino al 30.6.2025 e sull'importo comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,6% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

5.1 SOGGETTI “NON SOLARI” AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Fino al 2016, la possibilità di differire il versamento del saldo IVA rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo era collegata alla presentazione della dichiarazione unificata ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA (modello UNICO), che presupponeva la presenza di un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ai fini delle imposte dirette.

A seguito dell'abolizione della dichiarazione unificata e della modifica dei termini di versamento operata dal citato DL 193/2016, la ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73 ha chiarito che i soggetti passivi IVA che hanno un esercizio, ai fini delle imposte dirette, non coincidente con l'anno solare, possono versare il saldo IVA entro il 30 giugno, ai sensi dell'art. 17 co. 1 del DPR 435/2001, avvalendosi del differimento previsto per i soggetti “solari”, in quanto l'IVA ha sempre un periodo d'imposta “solare”, anche se tali soggetti hanno termini diversi di versamento ai fini delle imposte dirette.

Anche se non espressamente precisato dall'Agenzia delle Entrate, deve ritenersi che i soggetti passivi IVA “non solari” ai fini delle imposte dirette possano beneficiare, per il versamento del saldo IVA, anche dell'ulteriore differimento al 30 luglio corrispondendo l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001.

5.2 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241, il soggetto passivo IVA può scegliere di rateizzare il versamento del saldo IVA, mediante rate mensili di pari importo.

La disciplina in esame è stata modificata dall'art. 8 del DLgs. 8.1.2024 n. 1⁶, a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023.

Le nuove disposizioni sono quindi applicabili:

- a partire dal versamento rateizzato del saldo IVA relativo al 2023, derivante dalla dichiarazione IVA 2024, che doveva essere effettuato nel 2024;
- anche al versamento rateizzato del saldo IVA relativo al 2024, derivante dalla dichiarazione IVA 2025, da effettuare nel 2025.

Scadenza delle rate

Il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo però conto che il versamento rateale, in base alla nuova disciplina introdotta dal DLgs. 1/2024, deve concludersi entro il 16 dicembre (in precedenza la rateizzazione doveva invece concludersi nel mese di novembre).

In caso di versamento rateale, la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione.

Per quanto riguarda le rate successive alla prima, fino al 2023 erano previsti termini di versamento differenziati a seconda che il contribuente fosse titolare, o meno, di partita IVA:

⁶ C.d. DLgs. “Adempimenti”, emanato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 9.8.2023 n. 111) ed entrato in vigore il 13.1.2024 (giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* 12.1.2024 n. 9, come stabilito dal relativo art. 27).

- giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 8 del DLgs. 1/2024, tale differenziazione è stata abolita, in quanto è stato stabilito che le rate successive alla prima scadono sempre il giorno 16 di ciascun mese. In pratica, la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA è stata estesa ai contribuenti senza partita IVA.

Numero massimo di rate

In relazione al versamento del saldo IVA relativo al 2024, in base alla nuova disciplina il numero delle rate non può quindi essere superiore a:

- 10 rate, per i pagamenti iniziati entro il 17.3.2025;
- 7 rate, per i pagamenti iniziati entro il 30.6.2025;
- 6 rate, per i pagamenti iniziati entro il 30.7.2025.

Interessi dovuti per la rateizzazione

L'opzione per la rateizzazione di cui all'art. 20 del DLgs. 241/97 comporta la corresponsione degli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile), ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009⁷.

Gli interessi sono calcolati in modo forfettario, a prescindere dall'effettivo giorno di versamento, considerando il numero dei giorni (in base al calendario commerciale⁸) che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive.

Gli interessi per il versamento rateale si calcolano fino al termine legale di scadenza della rata successiva, senza considerare l'eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo se tale termine cade di sabato o di giorno festivo⁹.

Tabelle riepilogative

In caso di rateizzazione massima a partire dal 17.3.2025, gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure.

Rata	Scadenza	Interessi
1	17.3.2025 (il giorno 16 cade di domenica)	0,00%
2	16.4.2025	0,32%
3	16.5.2025	0,65%
4	16.6.2025	0,98%
5	16.7.2025	1,31%
6	20.8.2025 (differimento per il periodo feriale ¹⁰)	1,64%
7	16.9.2025	1,97%
8	16.10.2025	2,30%
9	17.11.2025 (il giorno 16 cade di domenica)	2,63%
10	16.12.2025	2,96%

⁷ Si evidenzia che l'art. 8 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 non ha modificato la misura degli interessi applicabili in caso di rateizzazione ex art. 20 del DLgs. 241/97.

⁸ I mesi si considerano quindi tutti di 30 giorni (si vedano le circ. Agenzia delle Entrate 22.5.2001 n. 48, § 2.2 e 12.6.2002 n. 50, § 19.4).

⁹ Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 22.5.2001 n. 48 (§ 2.2) e 12.6.2002 n. 50 (§ 19.4).

¹⁰ Ai sensi del co. 11-*bis* dell'art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248, il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20 del DLgs. 241/97, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.

In caso di rateizzazione massima a partire dal 30.6.2025, le maggiorazioni e gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure.

Importo da rateizzare maggiorato dell'1,6%		
Rata	Scadenza	Interessi
1	30.6.2025	0,00%
2	16.7.2025	0,18%
3	20.8.2025 (differimento per il periodo feriale ¹¹)	0,51%
4	16.9.2025	0,84%
5	16.10.2025	1,17%
6	17.11.2025 (il giorno 16 cade di domenica)	1,50%
7	16.12.2025	1,83%

In caso di rateizzazione massima a partire dal 30.7.2025, le maggiorazioni e gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure.

Importo da rateizzare maggiorato del 2,0064% (maggiorazione dell'1,6% fino al 30.6.2025 e ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,6%)		
Rata	Scadenza	Interessi
1	30.7.2025 (30° giorno successivo al 30.6.2025)	0,00%
2	20.8.2025 (differimento per il periodo feriale ¹²)	0,18%
3	16.9.2025	0,51%
4	16.10.2025	0,84%
5	17.11.2025 (il giorno 16 cade di domenica)	1,17%
6	16.12.2025	1,50%

CHECK LIST PER RICHIESTA DOCUMENTI

Cliente	_____	N°	____ / ____
Responsabile	_____	Data	____ / ____ / ____
DICHIARAZIONE IVA 2025 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI			
Check	Commento		
	Dichiarazione IVA 2024 relativa all'anno d'imposta 2023 con ricevuta della trasmissione telematica.		
	Documentazione da richiedere al cliente con riferimento all'anno d'imposta 2024.		
FRONTESPIZIO			
	Scheda anagrafica del contribuente persona fisica (generalità, partita IVA, impresa artigiana iscritta all'albo, ecc.) o persona giuridica (denominazione o ragione sociale, partita IVA, impresa artigiana iscritta all'albo, ecc.).		

¹¹ Si veda la nota precedente.

¹² Si veda la precedente nota n. 10.

DICHIARAZIONE IVA 2025 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
Check		Commento
	Scheda anagrafica del dichiarante, se diverso dal contribuente (generalità, codice carica, nel caso di procedura concorsuale data del provvedimento di nomina e di inizio procedura, ecc.).	
	(In alternativa alle precedenti): evidenza e informazioni relative a variazioni rispetto ai dati già indicati nella dichiarazione IVA 2024 per l'anno 2023.	
QUADRO VA		
	Evidenza e informazioni relative a eventuali operazioni straordinarie.	
	Codice dell'attività svolta (ovvero dell'attività prevalente, in presenza di più attività tenute con contabilità unificata).	
	Dettaglio di acquisti/importazioni e servizi di gestione riguardanti i telefoni cellulari, nel caso di detrazione IVA superiore al 50%.	
	Ammontare delle operazioni effettuate nei confronti di condomini.	
	Liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa iniziati nel 2024: modello IVA 74 <i>bis</i> .	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo: dettaglio dell'utilizzo del credito derivante dalla procedura da parte della società <i>ex</i> controllante.	
	Soggetti che a partire dal 2025 partecipano al Gruppo IVA: dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA (modello AGI/1).	
QUADRO VC		
	Prospetto di verifica dello <i>status</i> di esportatore abituale.	
	Prospetto relativo alla formazione e all'utilizzo del <i>plafond</i> ed evidenza del metodo utilizzato per determinare il <i>plafond</i> disponibile.	
QUADRO VD		
	Società di gestione del risparmio: prospetto contenente i dati relativi alla cessione del credito IVA.	
QUADRO VE		
	<p>Stampa dei totali delle vendite e dei corrispettivi da cui devono risultare evidenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli imponibili, le relative aliquote e l'imposta; • le operazioni non imponibili suddivise in base alla fattispecie (es. esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni verso San Marino, operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento, ecc.); • le operazioni esenti; • le operazioni prive del requisito territoriale ai sensi degli artt. 7 ss. del DPR 633/72 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura; 	

DICHIARAZIONE IVA 2025 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
Check		Commento
segue	<ul style="list-style-type: none"> le operazioni con applicazione del meccanismo del <i>reverse charge</i> suddivise in base alla fattispecie interessata (es. cessioni di rottami e altri materiali di recupero, prestazioni rese nell'ambito di subappalti nel settore edile, ecc.); le operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati; le operazioni effettuate nel 2024 con IVA esigibile negli anni successivi e le operazioni effettuate in anni precedenti con IVA esigibile nel 2024; le operazioni con applicazione del meccanismo dello <i>split payment</i> (art. 17-ter del DPR 633/72). 	
	Ammontare dettagliato delle cessioni di beni ammortizzabili (es. scheda contabile relativa ai conti interessati) e dei passaggi interni (in caso di separazione delle attività).	
	Modelli INTRASTAT ove presentati per le operazioni realizzate ed eventuale prospetto di riconciliazione con la contabilità.	
QUADRO VF		
	<p>Stampa dei totali degli acquisti e delle importazioni da cui devono risultare evidenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> gli imponibili, le relative aliquote e l'imposta; gli acquisti e le importazioni non imponibili o non soggetti a imposta suddivisi in base alla fattispecie (es. acquisti non imponibili con utilizzo del <i>plafond</i>); gli acquisti esenti; gli acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi (artt. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014); gli acquisti e le importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati; gli acquisti con detrazione ridotta o non ammessa; gli acquisti con IVA detraibile in anni successivi annotati nel 2024 e gli acquisti registrati negli anni precedenti per i quali l'IVA è divenuta esigibile nel 2024; gli acquisti intracomunitari (imponibile e imposta); le importazioni (imponibile e imposta); gli acquisti da San Marino (con e senza pagamento dell'IVA). 	
	<p>Schede di contabilità rilevanti per il dettaglio, contenuto nel rigo VF29, dell'importo indicato nel rigo VF25:</p> <ul style="list-style-type: none"> acquisto di beni ammortizzabili, anche se di costo non superiore a 516,46 euro; canoni di <i>leasing</i>; noleggio; 	

DICHIARAZIONE IVA 2025 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
Check		Commento
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • acquisti di beni destinati alla rivendita (merci); • acquisti di beni destinati alla produzione di beni o servizi (es. materie prime). 	
	Se necessari, dati e informazioni riguardanti metodi particolari di determinazione dell'IVA ammessa in detrazione (es. <i>pro rata</i> , regime del margine, ecc.).	
	Se necessari, dati e informazioni per il calcolo della rettifica alla detrazione (es. cambio di destinazione di un bene ammortizzabile nel periodo di "tutela fiscale").	
	Modelli INTRASTAT ove presentati per gli acquisti di beni e servizi ed eventuale prospetto di riconciliazione con la contabilità.	
QUADRO VJ		
	Prospetto di dettaglio di acquisti, importazioni e altre operazioni con IVA dovuta dal cessionario o committente suddivise in base alla fattispecie interessata (es. acquisti di rottami e altri materiali di recupero, acquisti intracomunitari di beni, acquisti domestici di beni e servizi da soggetti non residenti, acquisti di telefoni cellulari, prestazioni ricevute nell'ambito di subappalti nel settore edile, ecc.).	
QUADRO VH		
	Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA trasmesse.	
	Liquidazioni periodiche e liquidazione annuale IVA.	
	Ammontare dell'acconto IVA e indicazione del metodo utilizzato per la sua determinazione.	
QUADRO VM		
	Modelli "F24 Versamenti con elementi identificativi" relativi all'IVA versata, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura, per veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto intracomunitario oppure provenienti da San Marino o Città del Vaticano (art. 1 co. 9 ss. del DL 262/2006).	
QUADRO VK		
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti e controllate: prospetto contenente i dati richiesti (es. partita IVA) della società controllante.	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti e controllate: attestazione rilasciata dall'Ente o società controllante con evidenza di quanto indicato dalla stessa per ciascuna società che partecipa alla procedura della liquidazione IVA di gruppo nel campo 7 del rigo VS.	
QUADRO VN		
	Evidenza e informazioni relative alle dichiarazioni integrative IVA "a favore", presentate nel corso del 2024, ai sensi dell'art. 8 co. 6- <i>quater</i> del DPR 322/98.	

DICHIARAZIONE IVA 2025 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
Check		Commento
	QUADRO VQ	
	Soggetti che hanno effettuato versamenti di IVA periodica non spontanei: comunicazioni di irregolarità e/o cartelle di pagamento con la relativa documentazione attestante il pagamento.	
	QUADRO VL	
	Modelli F24 relativi ai versamenti e alle compensazioni effettuate (in caso di versamenti con ravvedimento operoso è necessaria la distinzione tra imposta, sanzioni ed interessi).	
	In presenza di un credito IVA da dichiarazione IVA 2024 per l'anno 2023: prospetto dell'utilizzo del credito.	
	Documentazione relativa ad eventuali crediti IVA chiesti a rimborso o compensati in corso d'anno (modello TR).	
	Schede di contabilità: <ul style="list-style-type: none"> • Erario c/IVA; • credito IVA in compensazione. 	
	Bozza del bilancio di verifica al 31.12.2024 con evidenza del saldo IVA annuale (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare: prospetto di riconciliazione tra saldo IVA annuale e saldo IVA in bilancio).	
	QUADRO VP	
	Liquidazioni periodiche relative al IV trimestre del 2024.	
	Ammontare dell'acconto IVA e indicazione del metodo utilizzato per la sua determinazione.	
	QUADRO VT	
	Suddivisione di tutte le operazioni attive imponibili (cessioni di beni e prestazioni di servizi) fra operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA, nonché ripartizione su base regionale delle operazioni effettuate verso consumatori finali.	
	QUADRO VX	
	Prospetto di calcolo, ove necessario, per la verifica circa la sussistenza di una delle fattispecie per il rimborso (es. effettuazione esclusiva o prevalente di operazioni attive soggette ad aliquota IVA media, maggiorata del 10%, inferiore all'aliquota d'imposta media su acquisti e importazioni; prevalente effettuazione di operazioni non soggette a imposta, ecc.).	
	Documentazione relativa all'eventuale rilascio del visto di conformità, ove necessario.	
	Istanza d'interpello per la disciplina delle "società di comodo" presentata e della risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate, ove necessari.	

DICHIARAZIONE IVA 2025 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
Check		Commento
	Copia del documento d'identità del contribuente, con riguardo alle attestazioni rilasciate di cui al rigo VX4, ove necessarie.	
	QUADRO VO	
	Documento contenente l'eventuale volontà di esercizio/revoca di opzioni da indicare nel quadro VO in coerenza con il comportamento adottato.	
	QUADRO VG	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti: dati degli enti o società del gruppo con evidenza dei soggetti che aderiscono alla procedura dal 2025.	
	QUADRI VS, VV, VW, VY e VZ (IVA 26 PR/2025)	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti: dati e informazioni per la compilazione della distinta delle società del gruppo.	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti: dati riguardanti le variazioni delle comunicazioni periodiche del gruppo ove sussistano.	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti: dati e documentazione relativi ai rimborsi infrannuali richiesti, ai versamenti periodici effettuati, alle compensazioni, ecc.	

Cordiali saluti

LOSTUDIOCOMMERCIALE S.R.L. STP